

COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L.

Sede in Belforte Monferrato (AL) Via San Colombano n. 3 –
capitale sociale € 55.000,00 I.V. – Iscritta al N. 02102300064
Registro Imprese di Alessandria e al n. 226673 R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Alessandria – C.F. 02102300064

**VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
13 FEBBRAIO 2025**

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio alle ore 19.00, previo regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) lettura verbali della seduta precedente;
- 2) Costituzione di società consortile a r.l., in ottemperanza all'adeguamento normativo del Gestore Unico del SII nel territorio di EGATO6, tra AMAG RI, Comuni Riuniti Belforte Monferrato e Valle Orba Srl - Approvazione dello Statuto, dei Patti Para Sociali e del Regolamento per la costituzione della Società e di ogni atto necessario all'attivazione;
- 3) Ricorso presentato al TAR Piemonte da Gestione Acqua S.p.a. con Egato6, Conferenza d'Ambito dell'Egato6, e nei confronti di AMAG Reti Idriche S.p.a., CRBM S.r.l., Valle Orba Depurazioni, Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, ARERA ed altri Enti Locali. Determinazioni in merito;

4) varie ed eventuali.

Sono presenti, il Presidente RAVERA Franco, la Vice Presidente GARAVELLO Paola ed il Consigliere GERVASONI Ivano.

Sono altresì presenti i componenti del comitato di controllo analogo:

Comune di Bosio (Ghio Giampaolo)

Comune di Casalnoceto (Porta Giovanni Battista)

Comune di Fresonara (Penovi Paola collegata a distanza)

Comune di Mornese (Pestarino Simone)

Comune di Sardigliano (Piella Gian Carlo)

Comune di Tagliolo M.to (Robbiano Federico)

Sono altresì presenti come uditori il Sindaco dei Comuni di Belforte (Incerpi Nadia), Bosio (Merlo Domenico), Casaleggio Boiro (Caminati Alberto), Lerma (Aloisio Bruno), Villalvernia (Pepe Giampaolo), Tagliolo M.to (Lipartiti Marianna).

Si segnala la presenza del commercialista dott.ssa Valentina Moggio.

Invitati alla seduta il Presidente Ato6 dott. Perocchio Giacomo e avv. Simona Rostagno, in qualità di legale di CRBM Srl e la dott.ssa Cristina De Felice, segretario comunale presso alcuni Comuni soci.

Assente giustificata il Revisore Dott.ssa Elisa Pagallo.

Il Presidente dichiara pertanto valida la seduta e chiama a fungere da segretario il dott. CALDERONE Jari.

Esame del primo punto.

Passando alla disamina dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del verbale n. 5 del 27 dicembre 2024 già approvato. Il Cda ne prende atto.

Esame del secondo punto.

Il Presidente ringrazia della presenza il Presidente Ato6 che tanto si è adoperato per proporre una strada tecnico-amministrativa per mettere al riparo i territori dal rischio di perdere risorse preziose per il futuro oltretutto per non disperdere le risorse stanziare dal PNRR (ed in parte già spese da AMAG RI).

Ringrazia altresì della presenza l'avv. Simona Rostagno per il lavoro condotto con il dott. Jari Calderone nella redazione delle bozze di Statuto, Regolamento e Patti Parasociali della costituenda società consortile *Acqua Pubblica Alessandrina*, oggetto di odierna approvazione.

Il Presidente passa la parola al dott. Jari Calderone che sottolinea il lavoro rapido e corale svolto in contraddittorio con i tecnici di AMAG RI e Valle Orba Depurazione con il coordinamento dell'avv. Rostagno. Gli aspetti qualificanti sono la (temporanea) ripartizione delle quote sociali secondo criterio paritario tra i 3 soggetti costituenti a fronte di conferimenti di identico importo, capitale sociale di 60.000 €, apertura all'ingresso del potenziale quarto socio a rappresentare il territorio novese e tortonese. Il dott. Calderone illustra i diversi

contributi previsti a carico dei soci per suo funzionamento della società come riportati nel Regolamento.

Per quanto riguarda i Patti Parasociali rilevano le penali previste a tutela della società e del suo funzionamento.

Ricorda che nella fase successiva, ovvero prima dell'affidamento definitivo, le quote sociali saranno riviste in funzione di criteri oggettivi ed in accordo con Ato6, pur garantendosi l'autonomia di ciascun socio sia per la gestione operativa che per la decisione in merito agli investimenti, nel rispetto del piano d'Ambito.

Interviene l'avv. Rostagno che ricorda la durata decennale dei Patti Parasociali, avvalendosi di espressa deroga in tal senso prevista dall'art. 16 D.Lgs. 175/2016, con decisioni cruciali da prendere all'unanimità. Lo Statuto deriva direttamente dalla bozza predisposta da CRBM e AmagRI e trasmessa nel mese di novembre 2024 all'Egato6 a espletamento del compito in allora assegnato.

L'idea fondante è la costituzione di una società consortile per "direzioni" con conferimento di delega su base territoriale, in modo che ciascun amministratore sia responsabile della propria area di competenza, con il pregio della massima unione ma anche della massima flessibilità, vista la diversità dei territori coinvolti.

Il dott. Calderone ricorda che il modello della società per "divisioni" con la nomina di un consigliere delegato per direzione garantirà le società consorziate anche in merito alla possibilità di incassare il corrispettivo tariffario in funzione alle utenze effettivamente servite ed alla tariffa tempo per tempo vigente, senza applicazione né di conguaglio né di perequazioni, anche se

nella fase transitoria Ato6 potrebbe ancora prevedere la riscossione della tariffa in capo agli attuali Gestori.

L'avv. Rostagno ricorda che la costituzione della società consortile non è una operazione discrezionale ma è la realizzazione dell'indirizzo di Egato6, titolare della competenza; in ogni caso è necessario approvare Statuto, Regolamento e Patti parasociali unitamente alla relazione ex art. 5 Dlg 175/2006 che passa in rassegna i vincoli motivazionali previsti da tale norma sotto il profilo dei parametri di sostenibilità finanziaria e di economicità, dato per acquisito il rispetto dei vincoli tipologici, in quanto la consortile è società di capitali ammessi dal TUSP e i vincoli di scopo, trattandosi di società destinata alla gestione del SII e quindi riconducibile all'art. 4 2° co. lett. a) D.Lgs. 175/2016. Resta poi da chiarire se la delibera afferente la costituzione debba effettivamente essere trasmessa alla Corte dei Conti oppure non lo debba essere, conformemente ad un parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo del Piemonte.

Il Presidente Ravera passa la parola al Presidente Ato6 Perocchio il quale ricorda gli eventi accaduti partendo dal mese di giugno 2024 in cui è intervenuta l'esclusione dei Gestori rispettivamente dai finanziamenti PNISSI e PNRR sospendendosi inoltre i finanziamenti AMAG di progetti già in corso di attuazione, perché MIT e ARERA ritengono che le concessioni in essere risultano scadute dal 31 dicembre 2022.

Ricorda come dalla data del 17 ottobre 2024, in cui è subentrato alla Presidenza dell'Ato6, il Presidente abbia tentato invano una conciliazione tra i Gestori.

Chiarisce che il MIT aveva dato un termine ultimativo nel 31.12.2024 per addivenire al Gestore Unico e che Ato6 aveva

anche richiesto un incontro chiarificatore a distanza ai tecnici del MIT e ad Arera alla presenza dei tecnici di Ato6 (direttore ing. Simoni e ing. Ruggiero), i quali hanno ribadito della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Il Direttore ATO6 ha ribadito che i tempi tecnici necessari per procedere ad un nuovo affidamento sarebbero stati di almeno 18 mesi per produrre la documentazione necessaria.

L'unica possibilità quindi per non perdere i contributi PNRR era quella di effettuare un affidamento transitorio nelle more del nuovo affidamento ad un soggetto totalmente pubblico utilizzando le società già presenti.

Infatti, il modello in house è il solo realizzabile mediante un affidamento diretto che è il più rapido e d'altra parte la ricognizione del territorio permette di verificare come siano prevalenti le società in house, sicché la scelta non può che convergere sull'affidamento in house.

Informa che il Ministero ha comunicato ad ATO6 (e nella giornata odierna il tema è stato discusso in Conferenza d'Ambito) che i contributi non sono allo stato revocati ma che occorra accorciare i tempi di conclusione dell'affidamento in modo da non sfiorare i tempi di conclusione dei lavori relativi al PNRR (allo stato 31.03.2026).

Afferma che a giorni dovrebbe pervenire ad Ato6 una nota di riscontro di Arera, per quanto di sua competenza.

Informa che Gestione Acqua S.p.a. ha prodotto ricorso alla delibera del 30 dicembre u.s. dell'Ato6 e che inoltre ci sono ancora pendenti i ricorsi di Ato6 e dei Gestori riguardo all'esclusione dei finanziamenti PNRR (Gestione Acqua e AMAG RI) e PNISSI (tutti i Gestori).

Informa che alcuni Comuni dell'area tortonese hanno richiesto all'Amministratore Unico di AMIAS ed ATO6 di valutare di coinvolgere AMIAS per la fase dell'affidamento "ponte" di 18-24 mesi.

Precisa che la volontà di Ato6 è salvaguardare comunque le attuali gestioni per tutto il periodo transitorio e che perseguire solo la linea dei ricorsi rischia di far saltare i contributi pubblici deliberati e di prossima disponibilità.

Informa che Ato6 ha in corso l'incarico ad un legale per verificare lo Statuto della società consortile affidataria e tutti i documenti prodromici all'affidamento.

Il Comune di Bosio chiede se la richiesta di MIT/ARERA di costituire il nuovo soggetto prescindesse dalla natura della società (pubblica o mista).

Il Presidente Perocchio precisa che la risposta è stata di procedere ad un nuovo affidamento a norma di legge (in house, gara a doppio oggetto o a gara europea) non specificando la tipologia, anche se solo l'affidamento in house poteva garantire di non perdere i contributi PNRR già deliberati per le ragioni solo chiariti.

Informa della soluzione dell'affidamento adottato dall'ATO di Cuneo ovvero del consorzio pubblico progressivo che ha passato anche il vaglio della Cassazione, modalità che potrebbe essere valutata con successo nell'Ambito Alessandrino.

L'avv. Rostagno precisa, a fronte di una obiezione del Comune di Bosio sui tempi, che la soluzione adottata dall'ATO di Cuneo del Consorzio pubblico progressivo è stata rapida ma causa i ricorsi dei privati, i tempi si sono allungati fino alla sentenza della

Cassazione che ha comunque confermato la bontà della modalità di affidamento prescelta.

L'avvocato ricorda la coerente azione di CRBM nelle varie fasi e tutte le contraddizioni della condotta di Gestione Acqua sia relativamente alla delibera n.37/2018 dell'Egato6, prima rinnegata e poi da ultimo richiamata in ricorso.

Interviene il componente del Comitato del controllo analogo ing. Ghio del Comune di Bosio elogiando la chiarezza dell'intervento dell'avv. Rostagno e di quello del Presidente Perocchio e richiama il ricorso alla delibera Ato6 da parte di Gestione Acqua per chiedere un chiarimento circa la fondatezza della possibile richiesta di risarcimento danni cui allude Gestione Acqua e se possono essere investiti oltre ad Ato6, la costituenda società consortile, i suoi soci tra cui CRBM e per la proprietà transitiva i Comuni soci di CRBM Srl.

Il Comune di Bosio intravede il rischio potenziale di dover sobbarcarsi una quota parte dei risarcimenti.

Ritiene che il percorso spiegato dall'avv. Rostagno risulti ineccepibile sia come visione sia quanto all'individuazione delle cause che l'hanno generato ma visto che al punto dell'odg c'è l'approvazione dello Statuto, Regolamento e Patti parasociali, non potendo né approvare, né dare voto contrario intende tracciare nel verbale questa posizione con la conclusione che il Comune di Bosio non è favorevole a procedere in questo modo e chiede di poter mettere agli atti un documento che consegna al Segretario e che forma parte integrante della delibera.

L'avv. Rostagno risponde all'intervento del Componente del Comitato del Comune di Bosio ing. Ghio affermando che per generare un danno CRBM deve aver prodotto un comportamento

ingiusto che può essere una violazione di contratto o un cosiddetto comportamento di rilevanza extracontrattuale.

Allo stato non vi sono elementi per individuare la contestazione di uno o dell'altro in carico a CRBM, che, in ogni caso, ha ricevuto un indirizzo da parte di ATO6 (delibera n.42/2024) e a quell'indirizzo si è attenuta a fronte di un'istituzione di rilevanza nazionale che afferma che l'affidamento è scaduto.

Per cosa dovrebbe pagare CRBM?

Rostagno inoltra ricorda che la delibera ATO6 salvaguarda le gestioni esistenti, tra cui Gestione Acqua.

L'avv. Rostagno ricorda che è sotto gli occhi di tutti come Gestione Acqua sia riuscita a mettere in discussione persino il concetto di tariffa unica nell'ambito che costituiva il presupposto dell'affidamento fino al 2034 (delibera n.37/2018) con la richiesta riportata nella delibera di approvazione delle tariffe 2024 e 2025 (delibera n.31/2024) di spaccettamento della tariffa.

Il Sindaco di Bosio ringrazia del chiarimento però ribadisce la preoccupazione dell'ing. Ghio.

L'avv. Rostagno si rende disponibile a produrre un dossier a servizio dei Comuni che comprende tutte le fasi della vicenda che ha visto nel tempo la contrapposizione tra CRBM e AMAG da una parte e Gestione Acqua dall'altra.

L'avv. Rostagno ritiene che a maggior ragione dovrebbe essere CRBM a chiedere eventualmente i danni e non viceversa.

Il Sindaco di Bosio ribadisce che è importante conoscere per poter esprimere un parere in Consiglio comunale.

L'avv. Rostagno richiama il dossier a supporto delle delibere.

Il dott. Calderone, rifacendosi alle verifiche che ATO6 dovrà effettuare per validare i documenti societari ovvero la verifica dei requisiti relativi allo Statuto di "Acqua Pubblica Alessandrina" chiede all'Avvocato Rostagno di passare in rassegna la rispondenza di detti requisiti non solo della costituenda consortile prendendo a riferimento anche lo Statuto di CRBM.

L'avvocato conferma che CRBM ha tutte le caratteristiche idonee per essere considerata società in house providing. Lo Statuto della costituenda Acqua Pubblica Alessandrina, allo stesso modo reca tutti i principi riscontrabili nelle società in house providing. Ribadito il conseguente risalto dell'operazione ai sensi dell'art. 4° 2° co. lett. a) D.Lgs. 175/2016, si deve anche ritornare sulla circostanza per cui la società è costituita su indirizzo dell'Egato6 e finalizzata all'affidamento ponte, con il che occorre richiamare la delibera n. 34/2023/SCRPIE/PASP della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. Piemonte, ove si esprime l'orientamento per cui devono ricondursi al caso della "*conformità a espresse previsioni legislative*" di cui all'art. 5.1. D.Lgs. 175/2016 s.m.i. le deliberazioni che intervengano in ragione della necessità di attuazione del modello gestionale stabilito dall'Ente di Governo. In ogni caso, ritenuto opportuno sottoporre ai Comuni la possibilità, previo chiarimento eventuale con la Corte, di evitare il procedimento ex art. 5 D.Lgs. 175/2016, in ragione dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti piemontese, sempre che già tale ipotesi sia ritenuta residuale in ragione del dettato letterale degli artt. 7 e 8 D.Lgs. 175/2016, trattandosi di società di secondo grado, si ritiene di accompagnare comunque l'assunzione della partecipazione mediante una analisi che assuma lo schema del paradigma motivazionale di cui all'art. 5

D.Lgs. 175/2016, in quanto in ogni caso utile alla migliore definizione del processo di riorganizzazione del SII, nel contesto della quale è verificabile che:

(i) l'acquisto della partecipazione tramite costituzione della società appare coerente con i "vincoli tipologici" posti dall'art. 3 D.Lgs. 175/2016, in quanto Acqua Pubblica Alessandrina è una società di capitali;

(ii) l'operazione appare coerente sotto il profilo dei "vincoli di scopo" tenuto conto che l'operazione attua la riorganizzazione del SII su indirizzo dell'Ente di governo, sì che risulta superato il vaglio alla luce della griglia dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e, in particolare, della lett. c) del comma 2;

(iii) in merito alla sostenibilità economica e finanziaria, ricordato come la quota da acquisire sia pari attualmente al 33,3333% del capitale per un importo di € 20.000,00, per le ragioni sopra ricordate, l'operazione risulta sostenibile dalla società mentre sotto il profilo delle condizioni della società costituenda, premessa ogni caso l'imperatività dell'operazione priva di qualsivoglia discrezionalità, si opera opportuno riferimento ai documenti regolarmente approvati dall'Ente di Governo, come da relazione che si allega *sub B*;

-l'operazione appare coerente con i principi di efficienza e efficacia dell'attività amministrativa, in quanto l'ordine dell'Ente di Governo è funzionale, fra l'altro, a superare la frammentazione della gestione d'ambito oltretutto a dare seguito alle competenze esercitate dal MIT nel contesto della linea di finanziamento PNRR e come scaturenti dall'Avviso e dall'atto d'obbligo, ribadendosi, in quel contesto, da parte del MIT di ARERA che le attuali gestioni sono scadute al 31/12/2022;

-l'operazione interviene nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, mancando i presupposti, fra l'altro di un acquisto discrezionale o indirizzato a una controparte privata.

Il membro del Comitato del Comune di Casalnoceto sig. Porta chiede di poter disporre di documentazione idonea per poter approvare anche in Consiglio Comunale ogni atto necessario alla costituzione della società Consortile.

Il Sindaco di Lerma chiede la presenza di CRBM per illustrare ai consiglieri la motivazione che ha portato alla costituzione della società consortile.

Il Presidente Ravera si rende disponibile a coadiuvare i Comuni nelle varie sedute dei consigli comunali.

L'avv. Rostagno propone, nel contesto del rapporto in house providing, di mettere a disposizione dei Comuni uno schema di delibera con la relazione ed i relativi allegati.

Il Presidente dopo ampia discussione chiede di votare il punto all'ordine del giorno.

Il Cda approva lo Statuto, il Regolamento ed i Patti Parasociali all'unanimità dando mandato agli uffici di redigere bozza di delibera da trasmettere ai soci per la successiva approvazione di Consiglio Comunale. Dispone di trasmettere la documentazione ai Comuni per la necessaria approvazione ai fini della convocanda assemblea dei soci, per la quale si dà mandato al Presidente di provvedere con gli opportuni adempimenti.

L'organo di controllo analogo esprime parere favorevole, ad eccezione del Membro del Comune di Bosio, con riserva limitatamente quest'ultimo di allegare al verbale il documento che consegna al Segretario con la richiesta di farne parte integrante.

Esame del terzo punto.

In merito al ricorso presentato al TAR Piemonte da Gestione Acqua S.p.a. contro Egato6, Conferenza d'Ambito dell'Egato6, e nei confronti di AMAG Reti Idriche S.p.a., CRBM S.r.l., Valle Orba Depurazioni, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ARERA ed altri Enti Locali interviene su richiesta del Presidente l'avv. Rostagno.

L'avvocato informa che CRBM possa raccontare una parte diversa della storia, in quanto il ricorso è decisamente carente nella ricostruzione della fattispecie, il tutto al fine anche della migliore chiarezza rispetto agli effettivi accadimenti.

L'avvocato precisa al Sindaco di Bosio che CRBM si costituirebbe nel ricorso di Gestione Acqua.

Il Presidente Egato precisa che sull'Albo pretorio di Ato6 è presente la delibera, il verbale completo e la Relazione del Presidente sulla base del quale è proposto il ricorso di Gestione Acqua. Il Presidente ovviamente conferma che Ato6 si costituirà contro il ricorso presentato.

Il Presidente chiede di votare il punto all'ordine del giorno.

Il Cda approva la costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato da Gestione Acqua alla delibera ATO6, disponendo che siano conferiti al legale incaricato avv. Simona Rostagno i più ampi poteri di legge per ogni opportuna difesa.

L'organo di controllo analogo esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo nessun altro degli intervenuti chiesto la parola, il Presidente dichiara

chiusa la seduta essendo le ore 21:00, previa stesura, lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

RAVERA Franco

IL SEGRETARIO

dott. CALDERONE Jari